

## ART. 20

### VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.
5. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire **la lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
  - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;
  - b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura **massima all'unanimità** (art.3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 16-12-2009,n.99).

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n.99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, **la media dei voti superiore a nove**, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

• **Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito** ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011/2012 (*a regime nel corrente anno scolastico 2011/2012, vedi art.4, comma 6, D.M. n.99/2009*), la commissione, **all'unanimità**, può motivatamente attribuire la **lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323 ed abbiano perciò riportato:

- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (**fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno**);
- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, **nella misura massima all'unanimità**. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art.4, commi 4, 5, 6, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009).

Il credito scolastico – nei casi di abbreviazione - è attribuito, per l'anno non frequentato, **nella misura massima prevista** per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art.3, comma 4 DM n.99/2009).

6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".
7. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26.
8. Per i candidati che hanno superato l'**esame ESABAC**, la Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell'Académie di Grenoble, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal Rettorato di Grenoble l'attestazione, di cui al modello allegato.
9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
10. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.
- 10 bis. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) ha confermato la disponibilità a pubblicare sul sito Internet dell'Istituto una proposta di griglia di correzione per gli elaborati della prima prova scritta nonché il repertorio delle terze prove degli anni scolastici passati. L'INVALSI produrrà, inoltre, un riesame, su base campionaria, delle prove di italiano e, limitatamente agli indirizzi di studio in cui la seconda prova scritta riguarda la matematica, anche di quelle di quest'ultima disciplina.
11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L'Ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l'andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale invierà apposita relazione sullo

svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.
13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n.14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<<*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.*>>. Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, di cui all'art.13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.